



COMUNICATO UFFICIALE N. 352
Stagione Sportiva 2023/2024

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 443/AA al n. 445/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 443/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 484 pfi 23-24 adottato nei confronti del Sig. Mario D’ALESSANDRO e della società ASD BORUSSIA ARAGONES, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARIO D’ALESSANDRO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Borussia Aragones, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23, delle N.O.I.F., e dall’art. 47, del Regolamento della L.N.D., nonchè dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, nella stagione sportiva 2023 – 2024 sino almeno al giorno 21.1.2024, omesso di tesserare ed affidare il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria del Comitato Regionale Campania ad un tecnico abilitato dal Settore Tecnico ai sensi dell’art. 39, del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 47, del regolamento della L.N.D., e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 sino almeno al giorno 21.1.2024, svolto il ruolo ed i compiti di allenatore, unitamente al sig. Ball Vincenti, della squadra militante nel campionato di Seconda Categoria della regione Campania della società ASD Borussia Aragones, pur essendo sprovvisto della qualifica di Allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico FIGC; in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 23 delle N.O.I.F., nonchè dall’art. 47, del Regolamento della L.N.D., e dall’art. 39, lett. Ea), del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, dall’inizio della stagione sportiva 2023 – 2024 sino al mese di dicembre 2023, affidato al sig. Ball Vincenti il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra della società dallo stesso rappresentata militante nel campionato di Seconda Categoria Comitato Regionale Campania, senza tesserarlo e nonostante lo stesso fosse privo della qualifica di allenatore di cui all’art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico;

ASD BORUSSIA ARAGONES, diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati o svolgevano attività i Sigg. D’Alessandro Mario e Ball Vincenti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Mario D’ALESSANDRO in proprio e in qualità di legale rappresentante, per conto della società ASD BORUSSIA ARAGONES;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di inibizione per il Sig. Mario D'ALESSANDRO, e di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società ASD BORUSSIA ARAGONES;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 444/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 859 pf 23-24 adottato nei confronti del Sig. Giuseppe DENI e della società AKRAGAS 2018 SRL, avente ad oggetto la seguente condotta:

GIUSEPPE DENI, all'epoca dei fatti soggetto appartenente all'Ordinamento federale in quanto Dirigente della società AKRAGAS 2018 SRL, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all'art. 23, del Codice di Giustizia Sportiva, e all'art. 57, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, per aver lo stesso nel corso di una intervista post gara concessa agli organi di stampa al termine dell'incontro SANTACALDESE vs AKRAGAS disputato in data 17/03/2024, valevole per la 31^a giornata del campionato di SERIE D Girone I della corrente stagione sportiva e terminato con il risultato di 3-0 - espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia, dell'arbitro che ebbe a dirigere l'incontro de quo sia, per l'effetto e più in generale, dell'istituzione arbitrale nel suo complesso intesa mediante le seguenti frasi ed espressioni: *<Sono amareggiato, ero venuto a San Cataldo per assistere a una bella sfida di calcio visti anche i buoni rapporti con la dirigenza locale. Ma ho assistito a uno scempio, non a una partita. Abbiamo le immagini, le manderemo all'ufficio inchieste perché l'arbitro era assolutamente inadeguato, che può mettere a rischio anche l'ordine pubblico. Ho visto cose assurde. Non si può annullare un autogol per fuorigioco. Una cosa incredibile. Una partita incommentabile, manderemo gli atti all'ufficio inchiesta e ci penseranno loro. Ma è un arbitro da fermare assolutamente. Secondo me gli errori sono stati così evidenti che si deve solo parlare di ufficio inchieste. Gli errori sono da ufficio inchieste. Abbiamo subito qualcosa di negativo in altre partite ma in buona fede. Ma oggi c'è qualcosa di più. Secondo noi nei primi minuti c'era anche un rigore. L'arbitro fischiava a senso unico, doveva essere una bella partita, ma l'arbitro è venuto qui con altre intenzioni. C'è dell'assurdo in questa partita. Non voglio dire altro>*”;

AKRAGAS 2018 SRL, per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti ascrivibili al tesserato Giuseppe DENI all'epoca dei fatti;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Giuseppe DENI, e della Sig.ra Roberta LALA, in qualità di legale rappresentante, per conto della società AKRAGAS 2018 SRL;

- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Giuseppe DENI, e di € 450,00 (quattrocentocinquanta/00) di ammenda per la società AKRAGAS 2018 SRL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 445/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 543 pfi 23-24 adottato nei confronti della Sig.ra Martina ZAMBONI, avente ad oggetto la seguente condotta:

MARTINA ZAMBONI, calciatrice tesserata per la società A.C.D. FEMMINILE TABIAGO all'epoca dei fatti, in violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 40, comma 4, delle N.O.I.F., per aver sottoscritto, nel mese di settembre 2023, una richiesta di tesseramento per la società C.S.C. COSTAMASNAGA come dirigente allenatore, pur essendo tesserata come calciatrice nella stessa stagione sportiva per la società A.C.D. FEMMINILE TABIAGO; in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art 39, lettera G), del Regolamento del Settore Tecnico, per avere svolto nel corso delle stagioni sportive 2021 - 2022 e 2022 - 2023, il ruolo ed i compiti di allenatore della squadra militante nel campionato "pulcini misti" della società A.C.D. FEMMINILE TABIAGO, pur essendo sprovvista della qualifica di allenatore di cui all'art. 39 del Regolamento del Settore Tecnico; in violazione dall'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dagli artt. 37, comma 1, e 40, comma 3, del Regolamento del Settore Tecnico per avere la stessa, nel mese di agosto 2023, svolto attività rivolta al trasferimento ed al tesseramento di calciatrici, peraltro di età inferiore ad anni 12, sostanziatasi nel contattare i genitori delle calciatrici minori Sig.re Emma Terraneo, Renata Shulika, Arianna Pulici, Rebecca Olivieri, Giulia Crimella, tesserate per la A.C.D. FEMMINILE TABIAGO nella stagione sportiva 2022 - 2023, al fine di convincerli a tesserare le proprie figlie nella stagione sportiva 2023 - 2024 per la società C.S.C. COSTAMASNAGA;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dalla Sig.ra Martina ZAMBONI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 (quattro) mesi di squalifica per la Sig.ra Martina ZAMBONI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 22 APRILE 2024

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina